


Statuto

Art. 1 – È costituita l'Associazione denominata "LE MONADI" (il cui simbolo contraddistintivo è riportato di

seguito tra parentesi: () con sede in Rionero in V.re (PZ), via Garibaldi n° 44, con durata illimitata. L'associazione ha l'obiettivo di creare e sostenere nuovi spazi fisici e virtuali che possano stimolare miglioramenti nella cultura sociale e politica del nostro Paese e in particolare della Regione Basilicata e del mezzogiorno d'Italia. Lo strumento privilegiato per raggiungere tale scopo sarà il giornalismo, la promozione di eventi, manifestazioni e luoghi di interesse culturale che possano mettere in rete persone, movimenti, associazioni e partiti che condividano lo spirito laico, liberale ed egualitario, che contraddistingue l'associazione stessa.

Art. 2 – L'associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di promozione sociale, organizzazione di eventi atti alla valorizzazione del territorio, informazione e approfondimento nell'ambito della multimedialità, dei nuovi media digitali e audiovisivi, del giornalismo e dell'editoria. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolto in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. Ogni eventuale avanzo di gestione sarà investito per incrementare il patrimonio sociale o per un più efficace raggiungimento dei fini sociali. L'associazione è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo, nonché dei principi generali dell'ordinamento. L'associazione ha le seguenti finalità: promuovere, progettare e realizzare attività di carattere sociale, culturale, informativo, editoriale; fornire servizi, avvalendosi di competenze interne ed esterne all'associazione, facendosi in tal modo garante della valorizzazione di queste ultime; favorire lo sviluppo della conoscenza, della cultura, delle arti, della solidarietà, della cooperazione tra gli associati e più in generale nella società; favorire lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento delle attività sociali e culturali in Italia e all'estero e la promozione d'iniziative destinate all'approfondimento dei temi di cui allo stesso articolo; promuovere partnership e/o collaborazioni con Enti pubblici e privati, associazioni, imprese, ed aziende; produrre, valorizzare e comunicare con ogni mezzo e supporto quanto prodotto dalle attività di cui al presente articolo.

Detta Associazione promuove e organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni di carattere sociale e culturale e partecipa ad esse con propri soci se promosse e organizzate da altre Associazioni, Enti pubblici e privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, tavole rotonde, corsi di formazione, eventi artistici e musicali, di tutela e valorizzazione del territorio e delle proprie peculiarità.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari potrà dotarsi di propri siti web e/o account nei social network. L'Associazione potrà realizzare bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e cartaceo nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci.

Articolo 3

Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono, a titolo esemplificativo ma non esclusivo:

- Attività di formazione e consulenza in presenza e a distanza.
- Attività di promozione sociale e valorizzazione dell'ambiente e del territorio.
- Corsi di formazione, di riqualificazione e aggiornamento professionale, organizzazione e costituzione di gruppi di studio e di ricerca, di iniziative finalizzate alla diffusione della cultura e delle competenze professionali relativamente alle tematiche di interesse statutario.
- Attività culturali basate sull'organizzazione e/o promozione di tavole rotonde, giornate di studio, gruppi di lavoro, seminari, festival, congressi, eventi, concerti, mostre.
- Attività di supporto e organizzazione di eventi finalizzati alla promozione sociale e valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità.
- Attività ludico-ricreative finalizzate alla coesione sociale.
- Attività atte a sostanziare lo spirito di solidarietà e cooperazione richiamato all'art. 2 del presente statuto.

L'Associazione potrà istituire biblio-mediateche e centri di documentazione, gestire e organizzare spazi ed eventi culturali, di promozione sociale e valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità, in proprio o per conto di Enti pubblici o privati e altre Associazioni. Inoltre potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi; favorire la nascita di enti o gruppi che, anche per singoli settori, si propongono scopi analoghi ai propri favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all'Associazione.

L'Associazione promuove:

- Attività editoriali informative e comunicative tramite redazione e pubblicazione di riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico.
- Progettazione, realizzazione e gestione di siti Web e di media digitali.
- Progettazione, gestione e/o consulenza per la realizzazione di prodotti audiovisivi. Progettazione e realizzazione di filmati, video, cd-rom, dvd e ogni altro prodotto su supporto analogico, digitale, filmico o altro.
- Attività di supporto editoriale, informativo e giornalistico a favore di Enti e Istituzioni, sia del settore pubblico, sia del settore privato.
- Gestione del materiale documentario e realizzazione di prodotti editoriali di vario genere.

L'Associazione intende proporsi, inoltre, come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per Aziende, Imprese, Università e in genere per Enti pubblici e privati.

Art. 4 – L'Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti pubblici e privati. È esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 5 – L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale - in ogni caso marginale - svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

Art. 6 – Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e dovranno presentare domanda al Consiglio direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione, secondo i criteri dettati dal regolamento interno. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali, secondo le competenze statutarie e a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi. I soci avranno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione, salvo il raggiungimento della maggiore età. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti. Potranno essere soci dell'Associazione anche gli Enti e le persone giuridiche che ne condividono gli scopi, mediante l'istituto dell'affiliazione, con modalità che saranno stabilite dal regolamento interno. Il numero dei soci è illimitato. È esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate oppure prestazioni d'opera debitamente approvate e contrattualizzate dal Consiglio direttivo.

I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati a esse.

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri, che ne condividano gli scopi. Possono inoltre farne parte Enti pubblici e privati, aziende, associazioni, circoli, comitati aventi attività e scopi affini ed assimilati a quelli dell'associazione e che, all'atto dell'ammissione, accettino le condizioni contenute nel presente Statuto e ogni altra decisione assunta dagli Organi sociali. Gli Enti pubblici e privati, che in qualità di soci entrino a far parte dell'Associazione, possono essere rappresentati dal presidente, dal dirigente, dal sindaco o altra persona specificamente delegata.

Art. 7 – La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di €. 5,00 e sarà, in seguito, determinata dal Consiglio direttivo.

Art. 8 – La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell'adesione, per morosità, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale e ai contributi versati.

I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento in prima istanza al consiglio dei probiviri, il quale

comunicando il proprio parere alla prima assemblea ordinaria le affida la decisione ultima a maggioranza.

Art. 9 – Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, sarà costituito da:

- quote associative
- proventi derivanti da prestazioni di servizi vari resi a soci e a terzi con attività marginali di carattere commerciale
- liberalità, contributi, lasciti e donazioni di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo
- sovvenzioni di privati, singoli o Istituzioni, nazionali o esteri
- sovvenzioni e contributi dell'Unione europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri
- rimborsi derivanti da convenzioni
- entrate derivate dallo svolgimento dell'oggetto sociale

Art. 10 – L'Associazione si doterà di opportuno regolamento uniforme per quanto riguarda le modalità associative, il diritto di voto e i criteri di ammissione a socio.

Art. 11 – la quota associativa non è trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.

Art. 12 – L'Associazione potrà, su deliberazione del comitato direttivo, aprire sedi su tutto il territorio nazionale, nonché aderire a Enti, Federazioni e Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. È altresì prevista la possibilità, per associazioni enti e federazioni che condividano il presente statuto e più in generale le linee guida dell'associazione stessa, di federarsi ad essa. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

Art. 13 – L'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria sia straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. L'Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione scritta, ovvero mediante affissione all'albo dell'Associazione predisposto nella sede sociale, contenente l'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. È prevista l'Assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio direttivo e approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e quello preventivo relativo all'anno in corso, nonché il regolamento interno; provvede alle modifiche statutarie che sono proposte dal Consiglio direttivo; in primo grado propone e delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione degli associati. All'Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega da altri soci. Ogni socio potrà rappresentare al massimo una delega. Possono partecipare all'Assemblea i soci iscritti da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione. Le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile. L'Assemblea generale potrà essere richiesta da almeno un decimo dei soci. In tal caso, se gli amministratori non vi provvederanno, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal presidente del Tribunale di competenza.

Art. 14 – L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima dell'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per essere consultato da ogni associato.

Art. 15 – L'Associazione è amministrata da un Comitato direttivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario organizzativo, dal Tesoriere e dal Responsabile Comunicazione. A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio direttivo può essere portato da cinque a undici ed anche di più purché in numero dispari. Le cariche sociali svolte nell'esercizio di tali funzioni non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. Il Consiglio direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; delibera circa la quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci; propone, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea; redige il regolamento interno la cui

osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private. Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'avvenuta seduta del Consiglio. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il Consiglio direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere anche ai non soci, personali inviti gratuiti.

Art. 16 – Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo, o in sua ulteriore assenza del segretario.

Art. 17 – Il Collegio dei probiviri è l'organo di garanzia dell'associazione stessa. Ad esso spetta la pronuncia in ultima istanza (cioè in secondo grado, essendo in primo grado deputata l'Assemblea) in merito a controversie per quanto riguarda l'esclusione o la sospensione. E' composto di tre membri ed è eletto in contemporanea degli altri organi dirigenti l'associazione.

Art. 18 – Le cariche sociali avranno durata annuale e saranno rieleggibili. Esse risultano però incompatibili con incarichi elettivi di governo in Pubbliche amministrazioni (Comuni – Province – Regioni).

Art. 19 – Annualmente il Consiglio direttivo si obbliga a redigere un bilancio preventivo e consuntivo che dovranno essere approvati dai soci. Il Consiglio direttivo convocherà l'Assemblea generale per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno successivo e per il rinnovo delle cariche sociali entro il 15 aprile. La gestione dell'Associazione sarà controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dall'Assemblea dei soci. I Revisori accerteranno la regolarità della contabilità sociale, redigeranno una relazione annuale, potranno verificare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Art. 20 – Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell'Associazione.

Art. 21 – Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato attraverso il raggiungimento in sequenza dei seguenti quorum:

2/3 comitato direttivo

2/3 soci fondatori

2/3 assemblea dei soci.

In tal caso sarà nominato un liquidatore.

Art. 21 – In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe.

Norma transitoria

Dalla data di registrazione dell'associazione fino alla convocazione della prima assemblea dei soci, i ruoli di Presidente, Vicepresidente, Segretario\Tesoriere, Responsabile Organizzativo e Responsabile Comunicazione, saranno individuati tra i 5 soci fondatori più anziani.

Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.